



**CAPITOLATO SPECIALE**

**PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER DISABILI DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2023 (CIG “PADRE” 8950176EDF))**

**ART. 1 – Oggetto dell’affidamento**

1. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno, in qualità di Ente capofila, insieme al Comune di Rignano sull’Arno e all’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, ai sensi dell’accordo appositamente approvato e sottoscritto, procederà all’affidamento del servizio avente ad oggetto la formazione e l’orientamento professionale per disabili.

**ART. 2 – Durata**

1. L’affidamento avrà decorrenza dal 01/01/2022 al 31/12/2023.

**ART. 3 – Descrizione e modalità del servizio**

1. Il servizio dovrà essere gestito mediante interventi individualizzati, rivolti ad un numero massimo di 12 soggetti, di norma di maggiore età, con disabilità media, per dare loro l’opportunità di accrescere le proprie competenze, finalizzate a percorsi di formazione professionale per eventuali inserimenti lavorativi.

2. Il servizio dovrà essere mirato a sviluppare azioni rivolte al rafforzamento dei soggetti in termini di competenze comunicative e tecnico-pratiche, attraverso attività laboratoriali suddivise per aree tematiche (attività manuali come la realizzazione di semplici manufatti, assemblaggio di piccoli oggetti, creazioni di manufatti cartacei, ecc.).

Il gestore del servizio dovrà attivare una rete sociale che porti ad avere contatti con realtà produttive artigianali e non, presenti sui tre Comuni interessati, indicandole nella proposta, in modo da poter attivare delle collaborazioni che prevedano l’avvicinamento al mondo del lavoro per gli utenti fragili del servizio; ciò per testare effettivamente le capacità e competenze apprese in un vero ambito lavorativo.

La rete sociale dovrà comprendere anche altre realtà locali (quali soggetti del Terzo Settore) e pertanto, durante lo svolgimento del servizio dovranno essere previsti interventi ed attività svolte in sinergia con tali soggetti.

Le attività dovranno essere realizzate presso la sede del soggetto affidatario che dovrà mettere a disposizione locali idonei sul territorio del Comune di Figline e Incisa Valdarno, in considerazione del fatto che si tratta del territorio con un bacino di utenza potenziale maggiore rispetto agli altri due Enti locali, determinando che un minor numero di persone siano soggette a spostamenti e quindi più facilitate nella gestione della loro vita quotidiana. Inoltre il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha una collocazione geografica caratterizzata dalla presenza delle principali reti stradali e ferroviarie del territorio coinvolto nell’appalto.

Di norma, le attività dovranno verranno svolte dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, esclusi i giorni festivi e con un’interruzione nel periodo estivo di norma non superiore ai 15 giorni lavorativi.

Saranno previste almeno tre riunioni l’anno per effettuare una valutazione congiunta fra gli operatori del servizio e le assistenti sociali comunali, in modo da avere per ogni utente una situazione aggiornata sulle proprie abilità manuali, capacità relazionali e tecniche di esecuzione



## Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

conseguite durante il periodo di permanenza.

Le modalità attuative dovranno prevedere che all'interno dell'organizzazione settimanale possano essere accolti due o più ragazzi per lo stesso posto, a copertura dell'orario settimanale previsto (ad esempio nella stessa settimana due giorni di presenza di una persona e tre giorni di presenza di un'altra).

Le modalità di gestione del servizio dovranno tener conto delle difficoltà individuali dei soggetti, calibrate su ciascuno di loro e prestando la massima attenzione agli aspetti legati alla sicurezza; pertanto il luogo di svolgimento del servizio dovrà avere ogni necessario accorgimento ed abbattimento di ogni barriera architettonica.

### **ART. 4 – Obiettivi del servizio**

1. Gli obiettivi del Servizio sono orientati a:

- a) favorire una prospettiva di accesso a successivi percorsi di formazione e orientamento professionale, nonché di inserimento lavorativo per i disabili;
- b) sostenere l'acquisizione della massima autonomia possibile dei disabili;
- c) favorire lo sviluppo degli interessi espressivi e delle attitudini individuali dei disabili;
- e) favorire l'accrescimento dell'autostima e la sicurezza in luoghi alternativi al contesto familiare dei disabili.

### **Art. 5 - Personale impiegato**

1. Il personale individuato per lo svolgimento di tale servizio dovrà essere in possesso della qualifica di educatore professionale per le marginalità sociali ed in numero adeguato allo svolgimento delle attività.

2. Il Gestore si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e gli accordi integrativi territoriali, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali, antinfortunistici e di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla legge.

### **Art. 6 - Adempimenti relativi alla sicurezza**

1. L'affidatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008. Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito *safety*, con specifico riferimento al rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi e quant'altro concerna l'attività lavorativa connessa all'oggetto dell'appalto (L.R.T. 13/2008).

2. L'Ente Locale si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

3. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle Autorità competenti.

4. Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di interferenza da intendersi come circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).



#### **Art. 7 – Responsabilità dell'aggiudicatario e Polizza assicurativa**

1. L'aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/ soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della Stazione appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato l'Ente Locale da ogni responsabilità ed onere.

2. L'aggiudicatario deve garantire la regolare copertura assicurativa per il proprio personale contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché la responsabilità verso terzi, che saranno a totale carico dell'impresa aggiudicataria e con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

3. L'aggiudicatario, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, specificamente riferita ai seguenti rischi derivanti dalla esecuzione del presente appalto:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale di garanzia non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro per danni arrecati a terzi (tra cui l'Ente Locale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
  - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
  - danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'Associazione/Cooperativa/ Impresa si avvalga) dai beneficiari dell'attività oggetto dell'appalto, inclusa la loro responsabilità personale;
- b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro e Euro 500.000 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

4. L'aggiudicatario dovrà produrre, al momento della stipula del contratto, copia conforme delle polizze sottoscritte.

5. L'operatività delle coperture assicurative predette, non esonera il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalle suddette coperture assicurative.

Gli Enti Locali dovranno essere tenuti indenni dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

#### **Art. 8 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente) emessa mensilmente, previa attestazione di regolare svolgimento del servizio da parte del Responsabile di ciascun Ente Locale contraente. Nella fattura o in un documento ad essa allegato, deve essere specificato il numero degli utenti accolti ed il periodo di svolgimento del servizio fatturato. Le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione competente.



**Città di  
Figline e Incisa Valdarno**  
Città Metropolitana di Firenze

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura (o documento fiscale equipollente). Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

2. L'aggiudicatario, sotto la propria responsabilità, comunicherà tempestivamente all'Ente Locale le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a quelli già effettuati.

3. Resta espressamente inteso che, in nessun caso (ivi compreso il caso dei ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti), l'appaltatore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nel contratto e qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ente Locale potrà rivalersi sul deposito cauzionale o precedere alla risoluzione di diritto del contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi in forma scritta.

4. L'aggiudicatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010. A tale scopo si impegna ad accendere apposito c/c bancario/postale dedicato ed a comunicare all'Amministrazione contraente gli estremi identificativi del conto, le persone delegate ad operare sul conto, nonché ogni variazione ai dati di cui sopra.

5. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativi al presente appalto.

6. Il contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010.

7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.

#### **Art. 9 – Adeguamento del costo del servizio**

1. Il costo del servizio indicato in sede di gara deve intendersi per tutta la durata del contratto, salvo adeguamenti con indice ISTAT F.O.I. a richiesta dall'aggiudicatario e con effetti decorrenti dal 01/01/2023.

#### **Art. 10 - Inadempimenti e penalità**

1. Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto, qualora il soggetto affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Ente Locale invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato.

2. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dal Committente, si potrà procedere nei seguenti casi all'applicazione delle sottoelencate penalità:

- a) mancato svolgimento del servizio;
- b) mancato rispetto degli orari prefissati;
- c) servizio effettuato in difformità da quanto previsto dal Capitolato;
- e) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza.

3. Le penalità per le sopra elencate fattispecie saranno variabili da € 250,00 a € 1.500,00 in rapporto alla loro gravità.

4. Oltre alle penali suddette, che sono esplicative e non esaustive del sistema di sanzioni, l'Ente Locale si riserva l'applicazione di penali congrue per altre violazioni delle norme del contratto ove l'appaltatore non provveda a sanare la situazione nei tempi comunicati per scritto. L'accertamento



## Città di Figline e Incisa Valdarno Città Metropolitana di Firenze

dei fatti che danno origine alle penali verrà effettuato dagli incaricati del Comune, senza possibilità di contestazione da parte dell'Impresa, salvo errori manifesti, prova contraria o mala fede.

5. Il pagamento della penale non esonera il prestatore di servizi dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Amministrazione committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

6. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Ente Locale intenda eventualmente intraprendere.

7. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di notifica equivalente. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente Locale si rivarrà sulla cauzione definitiva.

### **Art. 11 - Garanzie contrattuali**

1. Nel caso di stipula del relativo contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dalla sopracitata normativa.

2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, apposita certificazione di qualità ai sensi delle norme europee. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara, in sede di domanda di ammissione alla gara, il possesso del requisito, eventualmente documentato mediante la presentazione di copia della certificazione di qualità.

3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte dell'Ente Locale. La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento, ai sensi dell'art. 103, c. 3, del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 12 - Verifiche e controlli del committente**

1. Ogni Ente Locale individua un Referente al quale viene affidata l'incombenza di effettuare discrezionalmente verifiche e controlli sul regolare svolgimento del servizio e sulla piena rispondenza e conformità agli obblighi contrattuali.

2. Il Referente potrà avvalersi, per l'effettuazione di dette verifiche, del supporto e della consulenza di terzi. Le risultanze delle attività di verifica e controllo si riflettono sul pagamento periodico del corrispettivo contrattuale.

3. Gli Enti Locali faranno pervenire per scritto all'appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni, comunicando altresì eventuali prescrizioni con i tempi di adeguamento e le penali eventualmente applicate.

4. Gli Enti Locali potranno effettuare controlli anche attraverso rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti, promuovendone la partecipazione e rilevando osservazioni utili al miglioramento del servizio. Tutti questi elementi saranno periodicamente portati a conoscenza dell'appaltatore per concordare azioni di miglioramento con particolare attenzione all'individuazione di soluzioni che non comportino aumenti di spesa.

### **Art. 13 - Risoluzione del contratto**

1. È fatta salva la facoltà dell'Ente Locale di risolvere il contratto per inadempienza grave o reiterata dell'aggiudicatario del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti, compresi i disagi procurati agli utenti dei servizi oggetto del presente capitolato.





**Città di  
Figline e Incisa Valdarno**  
Città Metropolitana di Firenze

2. In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.

3. L'Ente Locale potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R o altro mezzo di notifica equivalente, nei seguenti casi:

- verificarsi in un trimestre di 3 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli derivanti dal mancato rispetto di condizioni derivanti dal progetto offerta;
- accertata inadempienza, da parte dell'aggiudicatario, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo del personale dipendente;
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali delle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del D.Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei Piani di Sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese, il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione, ovvero violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art 5 della L. 123/2007;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'aggiudicatario;
- cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio;
- accertata mancanza dei requisiti richiesti tassativamente per il personale impiegato dalla ditta nel servizio;
- DURC non regolare, accertato per due volte consecutive;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto.

4. La pronuncia di risoluzione del contratto sarà effettuata dall'Ente Locale con provvedimento formale che sarà notificato al domicilio del soggetto affidatario.

5. E' fatta salva l'applicazione di sanzioni pecuniarie e ogni rivalsa di danni, per i quali, oltre che con la cauzione, l'affidatario risponde con il proprio patrimonio.

**Art. 14 – Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. L'aggiudicatario si impegna a garantire, pena la risoluzione del contratto, il rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché degli obblighi derivanti dai vigenti Codici di comportamento dei dipendenti degli Enti Locali coinvolti nel servizio.



**Città di  
Figline e Incisa Valdarno**  
Città Metropolitana di Firenze

2. Tali norme, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, sono estese ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che operano in favore delle Amministrazioni committenti.

**Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e di subappalto**

1. L'aggiudicatario non potrà a qualsiasi titolo, cedere tutto o in parte il contratto, né avvalersi di subappalto, pena la risoluzione del contratto.

**Art. 16 - Sciopero**

1. Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
2. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/1990, della Legge 83/2000 e degli eventuali successivi protocolli applicativi.
3. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva al referente dell'Ente Locale. Anche in occasione di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'aggiudicatario sarà tenuto ad informare tempestivamente il referente e gli utenti del servizio. Con riferimento alle prestazioni che rientrano tra quelle considerate essenziali ai sensi della L. 146/90 e successive modificazioni, l'appaltatore dovrà comunque assicurarne l'effettuazione.

**Art. 17 - Trattamento dei dati personali**

1. L'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.
2. È fatto divieto all'aggiudicatario e al proprio personale impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.
3. L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'appalto sono dati personali soggetti all'applicazione del Regolamento di cui al comma 1 e pertanto è tenuto ad ottemperare tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa suddetta.
4. L'aggiudicatario si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.
5. L'aggiudicatario consente l'accesso del committente o di suo fiduciario, al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

**Art. 18 - Spese contrattuali**

1. I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle normative fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, che è a carico delle Amministrazioni contraenti. Le spese contrattuali e consequenziali sono a carico dell'aggiudicatario.

**Art. 19 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al servizio, il Foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Firenze.

**Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non convenuto esplicitamente nel presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.